



Direzione Approvvigionamenti, Servizi Generali e Tecnici

Servizio Immobili e Servizi Tecnici

Nucleo Contratti e Amministrazione

Responsabile: dott. Roberto Cadonna

Referente: dott. Tullio Facchinelli

Via Crosina e Sartori n. 6 – 38100 Trento

tel. 0461/902858 – fax 0461/904803

ATTENZIONE

ERRATA CORRIGE

IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI AMMONTA AD EURO 70 COME RIPORTATO A PAG. 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA E NON COME ERRONEAMENTE INDICATO AL PUNTO 5) DELL'ALLEGATO NR. 3 "MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA" COLLEGATO ALL'OFFERTA .

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento del servizio di attività professionale per la progettazione definitiva finalizzata all'appalto integrato e le funzioni di direzione lavori, misura e contabilità, direttore operativo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'ampliamento e la ristrutturazione dell'edificio principale dell'Ospedale S. Lorenzo di Borgo Valsugana (TN). **Risposta quesiti**.

QUESITO DEL 22/04/2010

1. *Al punto III, 2.3) a pag. 4 del Bando di Gara si legge: "Per ciascun servizio dovrà indicarsi committente, prestazione svolta, tipo e importo dell'opera, periodo di svolgimento (inizio/fine), percentuale di svolgimento, soggetto che ha reso il servizio, rapporto intercorrente tra lo stesso ed il concorrente".*

È corretto, nel caso di società di ingegneria, per soggetto che ha reso il servizio, intendere la società di ingegneria stessa titolare del servizio?

2. *A pag. 9 del Disciplinare di Gara si legge: "Si precisa che i requisiti di ordine generale per l'ammissibilità alla gara sopraccitati devono essere posseduti, a pena di esclusione, sia dal concorrente, sia dal soggetto personalmente responsabile, che assumerà le singole funzioni del servizio in oggetto".*

Nel caso di società di ingegneria cosa si intende per soggetto personalmente responsabile?

Nel Paragrafo V – Personale stimato per lo svolgimento del servizio, vengono elencate le professionalità necessarie allo svolgimento dell'incarico. Si chiede se è possibile indicare più professionisti per ricoprire i singoli profili di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) e se i requisiti richiesti per i profili sono da intendersi estesi a tutti i professionisti.

Per chiarezza si riporta nella tabella sottostante un'ipotesi sui profili 1) e 2).

Es.



<i>Profili</i>	<i>Professionisti</i>	<i>Requisiti</i>
<i>Ingegnere o architetto con funzioni di progettista delle opere di edilizia civile e responsabile delle varie prestazioni specialistiche necessarie ai fini dell'esecuzione dell'incarico e direttore dei lavori</i>	<i>n. 1 professionista ingegnere o architetto con funzioni di progettista delle opere di edilizia civile e responsabile del coordinamento delle varie prestazioni specialistiche</i>	<i>Diploma di laurea in ingegneria o architettura ed iscrizione all'albo professionale, sezione A) da almeno 10 anni.</i>
	<i>n. 1 professionista direttore lavori</i>	<i>Diploma di laurea in ingegneria o architettura ed iscrizione all'albo professionale, sezione A) da almeno 10 anni.</i>
<i>Ingegnere con funzioni di progettista impianti termo-meccanici e direttore operativo degli impianti termo-meccanici</i>	<i>n. 1 professionista Ingegnere con funzioni di progettista impianti termo-meccanici</i>	<i>Diploma di laurea in ingegneria ed iscrizione all'albo professionale, sezione A) da almeno 10 anni.</i>
	<i>n. 1 professionista direttore operativo degli impianti termo-meccanici</i>	<i>(è richiesta l'iscrizione da almeno 10 anni anche per un direttore operativo?)</i>

RISPOSTA:

- per quanto riguarda il primo quesito relativo alla richiesta di indicare, insieme ai servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria svolti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, *il soggetto che ha reso il servizio* - ai sensi di quanto previsto alle lettere c), d) del paragrafo IX del disciplinare di gara – si dovrà indicare la persona che concretamente ha eseguito la prestazione professionale dichiarata, la quale, in caso di società di ingegneria e a titolo puramente esemplificativo, potrà essere il legale rappresentante, il direttore tecnico, un socio, ecc.;
- per quanto riguarda il secondo quesito per soggetto personalmente responsabile si intende il professionista nominativamente indicato, già in sede di offerta (al punto 8. del modello di dichiarazione sostitutiva, all. n. 3 del disciplinare) il quale in caso di aggiudicazione, provvederà concretamente all'espletamento dei servizi in affidamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 90, comma 7, del D.lgs. 163/2006 e s.m.;
- per quanto riguarda il terzo quesito riguardante il personale stimato per lo svolgimento del servizio, premesso che la struttura operativa che eseguirà le prestazioni professionali dovrà rispecchiare la suddivisione delle professionalità così come effettuata nel prospetto riportato al paragrafo V del disciplinare di gara ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e quindi essere composta da almeno 6 professionisti, si precisa che è possibile indicare più professionisti in aggiunta ai 6, per ricoprire i singoli profili di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del citato prospetto, fermo restando che questi professionisti abbiano i medesimi requisiti richiesti per detti profili così come indicato al successivo paragrafo IX, sottoparagrafo “*Requisiti di idoneità e capacità professionale (art. 39 e art. 42 del Codice)*”. Nell'ipotesi da voi formulata la prestazione di progettista degli impianti termo-meccanici e direttore degli impianti termo-meccanici, ai sensi di quanto sopra esposto, potrà essere ripartita tra:



- n. 1 professionista ingegnere con funzioni di **progettista** degli impianti termo-meccanici, avente i seguenti requisiti minimi di idoneità e capacità professionale: diploma di laurea in ingegneria ed iscrizione all'albo professionale, sezione A) da almeno 10 anni;
- n. 1 professionista ingegnere con funzioni di **direttore operativo** degli impianti termo-meccanici, avente i seguenti requisiti minimi di idoneità e capacità professionale: diploma di laurea in ingegneria ed iscrizione all'albo professionale, sezione A) da almeno 10 anni.

QUESITO DEL 23/04/2010

A pena di esclusione viene richiesta la presenza all'interno della struttura operativa di un numero minimo di personale tecnico pari a 6 unità e ricoprenti le figure professionali indicate nel disciplinare di gara al paragrafo V, ai numeri 1) 2) 3) 4) 5) 6) e 7). Al successivo paragrafo IX si puntualizza che tali figure debbono avere un'esperienza di iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni, vista la complessità degli interventi da progettare e da dirigere. Si chiede, pertanto, se uno o più ruoli indicati in tale punto possano essere ricoperti dalla stessa figura professionale, fermo restando la presenza dichiarata in sede di offerta di altre professionalità dipendenti con funzioni collaborative ma con esperienza inferiore ai dieci anni, e comunque garantendo un numero non inferiore alle unità richieste.

RISPOSTA:

I requisiti di idoneità e capacità professionale richiesti per le prestazioni da affidare, sono dettagliatamente elencati al paragrafo IX del disciplinare di gara, alle lettere a.1), a.2), a.3) a.4), a.5), a.6). Non tutte le prestazioni richiedono un'anzianità di iscrizione all'albo/collegio professionale di almeno 10 anni - come per il coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e l'assistente alla direzione lavori con funzione di ispettore di cantiere per le quali è richiesta l'iscrizione all'albo/collegio professionale da almeno 5 anni.

Il personale tecnico minimo richiesto a pena di esclusione dovrà essere almeno di n. 6 unità ai sensi di quanto previsto al paragrafo V del disciplinare di gara. La struttura operativa composta dai professionisti che eseguiranno le prestazioni professionali in affidamento, dovrà rispecchiare la suddivisione effettuata nel prospetto riportato nel medesimo paragrafo V del disciplinare di gara ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), con le seguenti ulteriori specificazioni:

- a) le prestazioni professionali di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), non possono essere accorpate tra di loro e quindi eseguite da un solo professionista o comunque da un numero di professionisti inferiore alle 6 unità, ma ognuna di esse dovrà essere svolta da almeno un professionista (a sei professionalità richieste nel disciplinare di gara al paragrafo V dovranno corrispondere almeno sei distinti professionisti che eseguiranno le prestazioni richieste);
- b) nulla osta che le prestazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), possano essere scorporate e ognuna di esse affidate a due distinti professionisti: a titolo esemplificativo la prestazione di progettazione delle opere di edilizia civile e responsabile del coordinamento e la prestazione di direttore lavori può essere svolta da due professionisti diversi, aventi i requisiti previsti al paragrafo IX del disciplinare di gara.
- c) la prestazione di cui al numero 7) potrà essere ricoperta da uno dei soggetti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), così come indicato al paragrafo V del disciplinare di gara.

QUESITO DEL 24/04/2010



Vi chiedo se è possibile che all'interno del gruppo siano presenti 2 diverse persone fisiche, facenti parte di 2 diverse società componenti RT, che svolgono i seguenti compiti:

- 1. Progettista delle opere di edilizia civile e responsabile del coordinamento delle varie prestazioni specialistiche necessarie ai fini dell'esecuzione dell'incarico;*
- 2. Direttore lavori.*

Al "PARAGRAFO V - PERSONALE STIMATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO" pag. 6 del disciplinare si richiede, infatti, la presenza fra il personale tecnico di:

- Ingegnere od architetto con funzioni di progettista delle opere di edilizia civile e responsabile del coordinamento delle varie prestazioni specialistiche necessarie ai fini dell'esecuzione dell'incarico e direttore dei lavori.*

Non ci è chiaro se si tratta di un'unica persona fisica o se è possibile dividere le competenze tra 2 persone fisiche, come indicato sopra.

RISPOSTA:

In risposta alla vs. richiesta di chiarimenti si precisa che le due prestazioni di progettista delle opere di edilizia civile e responsabile del coordinamento delle varie prestazioni specialistiche e di direttore dei lavori, possono essere svolte da due professionisti facenti parte di due diverse società riunite in raggruppamento temporaneo, purché questi siano in possesso dei requisiti indicati al paragrafo IX, lett. a.1), del disciplinare di gara: diploma di laurea in ingegneria o architettura ed iscrizione all'albo professionale, sezione A) da almeno 10 anni.

QUESITO DEL 26/04/2010

In merito alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1. nel prospetto riportato al paragrafo V del disciplinare di gara, riguardante il personale stimato per lo svolgimento del servizio, viene riportata la suddivisione degli incarichi tra i professionisti che andranno a comporre il gruppo di lavoro; **si chiede** se sia possibile una diversa ripartizione delle professionalità rimanendo fisse le 6 unità minime; in particolare se ad esempio sia possibile accorparne due affidando allo stesso professionista l'incarico di progettista e direttore operativo degli impianti termomeccanici (punto 2) e l'incarico di progettista e direttore operativo degli impianti elettrici (punto 3) e dividerne una (punto 1) separando la figura del progettista delle opere di edilizia civile e responsabile del coordinamento delle varie prestazioni specialistiche da quella del Direttore Lavori.*
- 2. in riferimento al paragrafo IX – requisiti di ammissibilità alla gara – del disciplinare di gara **si chiede** se per i servizi svolti da dichiarare ai punti c) e d) sia possibile applicare la determinazione n. 30 del 13 novembre 2002 dell'Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici, secondo cui il raggiungimento del requisito in una classe e categoria è possibile prendendo in considerazione anche la classe e categoria la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto gli interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi; in particolare **si chiede** se sia possibile raggiungere l'importo minimo richiesto per la classe e categoria IIIa considerando servizi relativi a lavori appartenenti alla categoria superiore IIIb.*

RISPOSTA:

- Per quanto riguarda il primo quesito, si precisa che le professionalità richieste per la gara in oggetto ed indicate nel prospetto di cui al paragrafo V del disciplinare di gara ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) dovranno essere ripartite come ivi indicato, ognuna delle sei prestazioni richieste dovrà essere eseguita da almeno un professionista, non è pertanto*



possibile accorpate due o più prestazioni affidando il loro svolgimento ad uno stesso professionista. Nell'esempio da voi posto non è possibile quindi affidare allo stesso professionista l'incarico di progettista e direttore operativo degli impianti termomeccanici e l'incarico di progettista e direttore operativo degli impianti elettrici. Nulla osta invece che una delle professionalità indicate nel sopraccitato prospetto possa essere scorporata affidandone l'esecuzione a due distinti professionisti, in questo caso è possibile, come prospettato nel vostro esempio, dividere la prestazione di cui al numero 1) del citato prospetto separando la figura del progettista delle opere di edilizia civile e responsabile del coordinamento delle varie prestazioni specialistiche da quella del Direttore Lavori;

- per quanto riguarda il secondo quesito, data la stretta affinità dei lavori appartenenti alla classe III cat. a, b la risposta è affermativa. È quindi possibile raggiungere l'importo minimo richiesto per la classe e categoria IIIa - di cui alle lett. c), d) del paragrafo IX del disciplinare di gara - considerando i servizi relativi a lavori appartenenti alla categoria superiore IIIb.

È tuttavia doveroso sottolineare come non sia possibile raggiungere l'importo minimo richiesto alla cat. IIIa e/o IIIb considerando servizi relativi a lavori appartenenti alla categoria IIIc a motivo della sostanziale differenza della natura delle lavorazioni oggetto della categoria.

QUESITO DEL 27/04/2010

In riferimento a quanto in oggetto poniamo i seguenti quesiti:

- 1. Paragrafo IX punto 3 "il requisito di cui alla lettera d) - Servizi di punta - deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che lo stesso non è ulteriormente frazionabile e pertanto ogni singolo servizio dovrà esser stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati"
quesito: per servizio si intende la divisione per ogni singola classe e categoria o deve essere un singolo progetto?*
- 2. Paragrafo XVII punto 6 "per i servizi per conto di committenti privati: è altresì ammessa la produzione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato"
quesito: è sufficiente produrre copia della concessione di edificare per la fase di progettazione, la domanda di agibilità per la direzione lavori o cos'altro può essere prodotto?*

RISPOSTA:

1. Per servizio di cui alla lett. d) paragrafo IX, punto 3) del disciplinare di gara, si intende un servizio di progettazione definitiva e/o esecutiva, di direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fasi di esecuzione, svolto nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, utile per assolvere il requisito minimo richiesto alla sopraccitata lett. d). Per la procedura aperta in questione il servizio professionale svolto deve riguardare "lavori appartenente ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare" cioè Ic e/o Id, Ig, IIIa, IIIb, IIIc;
2. in merito ai servizi resi per conto di committenti privati, al fine di verificare le dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del paragrafo XVII, punto 6 del disciplinare, si considera sufficiente la documentazione descritta nel suo quesito - copia della concessione di edificare per dimostrare i servizi di progettazione, la domanda di agibilità per dimostrare i servizi di direzione lavori - purché detta



documentazione faccia direttamente riferimento all'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi eseguiti, suddivisi per classi e categorie, ex L. 143/1949 e s.m., oppure sia corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. dal legale rappresentante, contenente dette informazioni.

QUESITO DEL 30/04/2010

In riferimento alla gara in oggetto, si chiede una delucidazione:

- *nel disciplinare di gara al paragrafo V, si specifica che la progettazione delle opere edili, il coordinamento delle varie prestazioni specialistiche nonché la direzione dei lavori devono fare capo ad un' unica persona fisica.*

Si chiede se, nel caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, tale persona fisica debba fare capo alla Capogruppo mandataria, oppure se possa far capo ad una delle mandanti del raggruppamento.

RISPOSTA:

La prestazione di progettista delle opere edili e responsabile del coordinamento delle varie prestazioni specialistiche e la prestazione di direttore lavori non necessariamente devono far capo ad un' unica persona, ma possono anche essere affidate a due distinti professionisti aventi ciascuno i requisiti prescritti al paragrafo IX, lett. a.1) cioè: diploma di laurea in ingegneria o architettura ed iscrizione all'albo professionale, sezione A) da almeno 10 anni.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, la persona fisica incaricata di svolgere la prestazione di progettista delle opere di edilizia civile e responsabile del coordinamento delle varie prestazioni specialistiche, dovrà fare capo al capogruppo (mandatario) solamente in caso di raggruppamento c.d. "verticale".

QUESITO DEL 06/05/2010

1. In caso di costituendo raggruppamento dove una società di ingegneria capogruppo/mandataria possiede e dichiara il 100% dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, i mandanti possono partecipare senza dichiarare alcun requisito?
2. Con riferimento alla risposta relativa al quesito n. 2 del 22/04/2010, bisogna predisporre una dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale, punti da a) ad n) del Paragrafo VI alle pagg. 7 e 8 del Disciplinare di Gara, per ogni professionista personalmente responsabile anche se dipendente, collaboratore a progetto o consulente stabile su base annua di una società di ingegneria?
3. Con riferimento a quanto richiesto alle società di ingegneria per la dimostrazione del requisito di capacità economico-finanziaria, a pag. 26 del Disciplinare di Gara, nell'Allegato n. 4 alla voce fatturato devono essere riportati i valori da Bilanci o da Dichiarazioni IVA?
4. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo l'Allegato n. 4 deve essere cumulativo o se ne deve predisporre uno per ogni componente per poter esplicitare i requisiti di ciascuno?

RISPOSTA:

1. in caso di costituendo raggruppamento temporaneo dove il soggetto che assumerà la qualifica di capogruppo (mandatario) possiede e dichiara il 100% dei



requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativi di cui alle lett. b), c), e) del paragrafo IX del disciplinare di gara, i mandanti possono partecipare anche se non dichiarano alcun requisito sopraccitato, in base a quanto previsto al medesimo paragrafo IX, al punto 3) del sottoparagrafo “*Modalità di possesso e dichiarazione requisiti minimi*”;

2. la dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui ai punti da a) ad n) del paragrafo VI del disciplinare di gara (ex art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.) in caso di società di ingegneria dovrà essere effettuata dal legale rappresentante, dovrà essere cumulativa e dovrà interessare i soggetti muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici e, se del caso, anche i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
3. in caso di società di ingegneria, per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lett. b) paragrafo IX del disciplinare di gara (fatturato), sarà richiesta copia del bilancio riclassificato in conformità alle direttive europee corredato da nota di deposito, pertanto nell'allegato 4 del disciplinare di gara (scheda requisiti) dovranno essere riportati i valori contenuti in bilancio;
4. in caso di costituendo raggruppamento temporaneo è preferibile che la “*scheda requisiti*” di cui all'allegato n. 4 del disciplinare di gara sia redatta in forma cumulativa e sottoscritta da tutti i componenti il costituendo raggruppamento.

QUESITO DEL 07/05/2010

Per raggiungere i requisiti di capacità tecnica e precisamente per l'espletamento di servizi tecnici di cui all'art. 50 del DPR 544/99 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie da affidare come specificato nel paragrafo IX punto c) e d) del Disciplinare di gara,

- *è possibile applicare la rivalutazione ISTAT?*
- *abbiamo eseguito lavori come co-progettisti, possiamo considerare gli importi totalmente?*
- *il responsabile della sicurezza, deve possedere i 2 lavori di punta relativi alla sicurezza e/o possono essere soddisfatti da altro componente dell'RTI?*

RISPOSTA:

- non è possibile applicare la rivalutazione ISTAT alla procedura aperta in oggetto in quanto il relativo bando di gara non lo prevede;
- in caso di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria eseguiti unitamente ad altri professionisti bisognerà considerare solo la percentuale di svolgimento; non è pertanto possibile considerare totalmente gli importi di lavori co-progettati con altri professionisti, ma solo la quota-percentuale di lavori concretamente progettati;
- in caso di Raggruppamento Temporaneo il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione non necessariamente deve aver espletato i 2 servizi c.d. di punta relativi alla sicurezza, è sufficiente che tale requisito sia posseduto dal Raggruppamento Temporaneo nel suo insieme, fermo restando che lo stesso non è ulteriormente frazionabile e pertanto ogni singolo servizio dovrà esser stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporalmente raggruppati, ai



sensi di quanto previsto al paragrafo IX del disciplinare, punto 3) del sottoparagrafo "*Modalità possesso e dichiarazione requisiti minimi*".

f.to IL RESPONSABILE
SERVIZIO IMMOBILI E SERVIZI TECNICI
ing. Mauro Trentinaglia

